

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deza, a.s. si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 16 del 14.1.2019.

---

**Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — SGL Carbon/Commissione****(Causa T-639/18) (<sup>1</sup>)**

**[«Responsabilità extracontrattuale – Ambiente – Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele – Classificazione della “pece, catrame di carbone, alta temperatura” tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410) – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»]**

**(2021/C 44/69)***Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* SGL Carbon SE (Wiesbaden, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem, M. Grunchard, S. Saez Moreno e P. Sellar)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin, R. Lindenthal e K. Talabér-Ritz, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Regno di Spagna (rappresentante: L. Aguilera Ruiz, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlejš, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito come conseguenza dell'adozione del regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2013, L 261, pag. 5), che ha classificato la «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 (H400) e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 (H410).

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La SGL Carbon SE si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno di Spagna e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico delle loro proprie spese.

---

(<sup>1</sup>) GU C 16 del 14.1.2019.